



COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza Marconi n. 2, 48031 Bagnara di Romagna -RA-

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 Seduta del 30 aprile 2021

OGGETTO: “APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI”.

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di aprile alle ore 17,08 nella residenza municipale, in modalità telematica di videoconferenza ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 23 del 24/11/2020 per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello:

	PRESENTE	ASSENTE
1) Francone Riccardo	X	
2) Amadei Antonietta	X	
3) Arniani Carla	X	
4) Ercolani Cristiano	X	
5) Bosi Simonetta	X	
6) Ragazzini Benedetta	X	
7) Platti Paolo		X
8) La Posta Alex	X	
9) Carnevali Mascia	X	
10) Garuffi Anna	X	
11) Tampieri Magda	X	

TOTALE PRESENTI N. 10

Il Prof. Francone Riccardo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, alla quale assiste in videoconferenza il Segretario Generale Dott.ssa Leone Maria Cristina ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare allegato all'Ordinanza del Sindaco n. 23 del 24/11/2020.

Il Sindaco Prof. Francone Riccardo e il Segretario Generale Dott.ssa Leone Maria Cristina partecipano in videoconferenza dalla sede municipale di Bagnara di Romagna.

Alle ore 17,57 il Consigliere Platti Paolo si collega in videoconferenza per partecipare alla presente seduta del Consiglio Comunale.

Risultano pertanto presenti n. 11 Consiglieri Comunali.

Alle ore 18,02 il Consigliere Ragazzini Benedetta pone fine al collegamento in videoconferenza per abbandonare la presente seduta del Consiglio Comunale.

Risultano pertanto presenti n. 10 Consiglieri Comunali e n. 1 assente (Ragazzini Benedetta).

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal Segretario Generale al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola alla Dott.ssa Stefania Zammarchi, Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per l'illustrazione tecnica; la quale precisa che le correzioni si sostanziano nella modifica della disciplina del ravvedimento operoso, estendendo la possibilità per il contribuente di avvalersi di tale possibilità oltre il termine di 90 giorni, bensì entro il termine di 5 anni.

Chiede la parola il Consigliere Ercolani Cristiano (Capogruppo del Gruppo consiliare "Vivi Bagnara") per rilevare che si tratta di un'agevolazione per i contribuenti che consente di evitare contenziosi e tale effetto e finalità è positiva anche per le Amministrazioni quali enti impositori.

Richiamati i seguenti atti del Comune di Bagnara di Romagna:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29/01/2021 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2021 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 29/01/2021 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 - Parte Contabile;

Richiamato l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo altresì che per quanto non disciplinato si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti;

Considerato che questa Amministrazione, con deliberazione di C.C. n. 8 del 4/2/2016, ha provveduto a riapprovare il "Regolamento Generale delle Entrate Comunali" in un unico testo per tutti i comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Le norme del presente Regolamento sono principalmente finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione allo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei principi dettati dai decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014;

Preso atto che per sanare le violazioni che i contribuenti hanno commesso in ambito di fiscalità locale il legislatore ha introdotto anche in materia di tributi locali l'istituto del ravvedimento operoso;

Rilevato che tale istituto, tuttavia, non consente ai contribuenti di regolarizzare le violazioni relative alle omesse dichiarazioni, se non entro 90 giorni dal termine entro il quale doveva essere trasmessa la dichiarazione;

Ritenuto opportuno, nell'ottica della tax compliance quale rapporto di collaborazione fra ente impositore e contribuente, introdurre un'ulteriore fattispecie di ravvedimento operoso, diretta a consentire la regolarizzazione spontanea del contribuente, anche per l'ipotesi di omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dal termine previsto per la trasmissione di questa;

Considerato che, al fine di aderire alla nuova disposizione è necessario modificare il vigente regolamento inserendo al Titolo IV, recante "DIRITTI DEL CONTRIBUENTE", un nuovo Capo dedicato all'istituto del ravvedimento operoso, intitolato "**CAPO VI – RAVVEDIMENTO OPEROSO**";

Dato atto che, al fine di estendere l'applicazione del predetto istituto deflativo alle omesse dichiarazioni, nell'intento di consentire ai contribuenti di regolarizzare anche le violazioni relative all'omessa dichiarazione oltre i 90 giorni concessi dalla normativa vigente, si propone di introdurre la disciplina del ravvedimento operoso per l'omessa dichiarazione, includendo nel regolamento comunale per la gestione delle entrate comunali il seguente articolo:

Art. 34-bis - Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine

- 1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.**
- 2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.**

Rilevato che, al Capo III- RECLAMO E MEDIAZIONE, si ritiene opportuno modificare l'art. 31, recante "Valutazione", in ragione del fatto che l'istituto della mediazione è diretto a stimolare un confronto delle parti, prima dello svolgimento del contenzioso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

Dato atto della finalità predetta, si propone la riformulazione dell'art. 31, come di seguito indicato:

- “1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, di cui all'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.**
- 2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale”.**

Visto l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448 del 28.12.2001 che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti

tributari degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che ai sensi dell'Art.30 comma 4 del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) è stato ulteriormente differito al 30 Aprile 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione di cui all'Art. 151 TUEL per l'anno 2021;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- con atto Rep. n. 1 in data 31/05/2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;

- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30/09/2017, è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. n. 267/2000 comma 1, lettera b), punto 7), il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

Accertato che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano minori entrate a carico del bilancio 2021/ 2023 del Comune;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, espresso dal Dirigente dell'Ufficio Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese, presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali;

DELIBERA

- di modificare il vigente regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di n. 8 del 4/2/2016 e s.m.i., come segue:

1. introducendo l'articolo 34-bis come segue:

Art. 34-bis - ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine

1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5

(un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.

2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.

2. Di modificare l'articolo 31 che viene così riformulato:

1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.

2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale;

3. di dare atto che le modifiche al "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE" sono quelle riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che le stesse, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, producono efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;

4. di dare atto che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano minori entrate a carico del bilancio 2021/2023 del Comune;

Inoltre il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere alle modifiche innanzi riportate
Con voti unanimi espressi in forma palese, presenti e votanti n. 10 Consiglieri Comunali;

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato, il presente verbale viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Prof. Francone Riccardo
(documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Leone Maria Cristina
(documento firmato digitalmente)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Riformulazione dell'articolo 31

Art. 31 – Valtazione

1. Durante il periodo di svolgimento della procedura di reclamo-mediazione, di cui all'art. 17-bis, del D.Lgs.n. 546/1992, l'Ufficio Comunale può convocare la parte ricorrente al fine di un confronto sulle questioni oggetto di accertamento.
2. In occasione dell'incontro proposto dall'Ufficio Comunale le parti espongono reciprocamente le ragioni della propria posizione, al fine di verificare la possibilità di raggiungere un accordo entro il termine di 90 giorni previsto dalla suddetta procedura, nel tentativo di definire la controversia senza dover ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale".

Introduzione dell'articolo 34 bis

Aert 34 bis- Ravvedimento operoso per omessa dichiarazione oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine

1. Al fine di instaurare un rapporto di tax compliance con i contribuenti, la violazione per omessa dichiarazione può essere regolarizzata anche oltre i limiti temporali previsti dall'art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 472/1997, versando la sanzione ridotta ad 1/5 (un quinto) del minimo edittale, contestualmente al versamento dell'imposta dovuta e degli interessi, calcolati al tasso legale, in conformità al criterio del pro-rata temporis.
2. Nell'ipotesi in cui la violazione non comporti il versamento del tributo, con riferimento al quale si è concretizzata la violazione per omessa dichiarazione, la riduzione ad 1/5 (un quinto) sarà applicata alla sanzione prevista per la violazione formale.